

ABBA Statuti



1. Costituzione

- | | | |
|------------|---|--------------------|
| 1.1 | Ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, sotto il nome ABBA, Abbastanza per Tutti, è costituita un'associazione che si rivolge alle persone in difficoltà e a rischio nei paesi in via di sviluppo. | Nome |
| 1.2 | Con questa espressione si designa lo stato di qualsiasi individuo che soffre a livello fisico e psichico, poiché minacciato nel proprio diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza* | Definizione |
| | * Art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo dell'ONU | |
| 1.3 | L'associazione avrà la sua sede a Corzoneso, e potrà essere trasferita con semplice decisione del comitato. | Sede |

2. Scopi e Obiettivi

- | | | |
|------------|---|---------------------|
| 2.1 | L'Associazione intende esprimersi in nome del diritto, della giustizia e della dignità umana, sostenendo progetti specifici rivolti verso persone in situazioni difficili e a rischio nel rispetto e nella salvaguardia delle radici culturali nei paesi in cui vivono. Tali attività saranno esercitate in modo coerente e nello spirito della fede cristiana. | Scopi |
| 2.2 | L'Associazione si impegna a sostenere progetti e iniziative per la protezione, la sopravvivenza e lo sviluppo fisico, sociale e spirituale di persone in situazioni difficili. | Obiettivi |
| 2.3 | L'Associazione si impegna a ricercare i fondi (finanziari e/o in beni materiali) facendo appello alla sensibilità e alla generosità di tutti, per consentire la realizzazione dei progetti e delle iniziative sottoposte. | Impegno |
| 2.4 | La priorità di intervento verrà stabilita di volta in volta dal comitato, nel rispetto della volontà dei donatori. | Priorità |
| 2.5 | L'Associazione promuove l'informazione sullo stato di precarietà delle persone a rischio sui progetti che intende finanziare e sulla loro realizzazione, con campagne informative attraverso i media, serate pubbliche, incontri, e con materiale informativo. | Informazioni |
| 2.6 | L'Associazione non persegue scopi di lucro. Donazioni e offerte vengono utilizzate integralmente per la realizzazione di progetti che rispondono agli obiettivi dell'Associazione. | Donazioni |

3. Organizzazione e Amministrazione

- | | | |
|------------|--|-------------------|
| 3.1 | Gli organi dell'Associazione sono l'assemblea dei soci e il comitato direttivo. | Organi |
| 3.2 | L'assemblea dei soci si riunirà una volta all'anno per l'assemblea ordinaria, di regola durante il primo semestre. Ulteriori assemblee possono essere convocate in ogni momento su decisione del comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei soci. | Assemblea |
| 3.3 | L'assemblea dei soci decide le risoluzioni proposte, approva il rapporto di attività annuale ed i conti. Elege o rielege ogni 4 anni il comitato e annualmente il revisore dei conti. | Competenze |

3.4	Ogni socio ha uguale diritto di voto nell'assemblea. Le decisioni sono approvate dalla maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.	Potere decisionale
3.5	Soci lo possono diventare tutte le persone che condividendo gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione desiderano farne parte, e pagano la quota sociale.	Soci
3.6	Ogni socio verserà la quota sociale annuale di CHF 100	Quota sociale
3.7	L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.	Ammissione
3.8	L'esclusione di un socio o di un membro del consiglio direttivo può avvenire per decisione dell'assemblea a causa di gravi motivi, e quando il socio sia in disaccordo con gli scopi e gli obiettivi della Associazione.	Esclusione
3.9	Il comitato direttivo è formato da 5 fino a 9 membri. Esso nomina al suo interno il (la) presidente il (la) segretario(a) e il (la) cassiere(a).	Comitato
3.10	Al presidente spetta la rappresentanza legale nei confronti dei terzi.	Presidente
3.11	Al segretario spetta lo svolgimento del lavoro corrente d'ufficio, convoca le riunioni, ha funzioni di coordinamento e di rappresentanza, tiene i contatti fra le parti interessate e il luogo dove vengono realizzati i progetti, di cui cura la supervisione.	Segretario
3.12	Al cassiere spetta la gestione finanziaria dell'Associazione. Il comitato ha la facoltà di far capo ad un(a) contabile per la tenuta a giorno della contabilità, la redazione dei bilanci e dei conti economici.	Cassiere
3.13	Il contabile redige il bilancio finanziario annuale.	Contabile
3.14	Il revisore si occuperà della verifica dei conti.	Revisore
3.15	Il comitato direttivo si occupa della gestione ordinaria, decide e prende iniziative su questioni correnti e si impegna a conseguire gli scopi e obiettivi dell'Associazione.	Competenze
3.16	Il comitato direttivo si riunirà almeno due volte l'anno, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente. Il comitato può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del presidente o di almeno 2 membri.	Riunioni
3.17	Al presidente, al segretario e al cassiere viene conferito il diritto di firma individuale.	Diritto di firma

4. Finanze

4.1	I fondi raccolti tramite doni e offerte volontarie, saranno destinati integralmente ai progetti da realizzare e sostenere.	Fondi raccolti
2	Per le spese di gestione, amministrative e d'ufficio, nonché per la propaganda e la diffusione delle informazioni, si attingerà dalle quote associative o da altre fonti.	Spese di gestione

5. Scioglimento

5.1	Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire per decisione dell'assemblea, con almeno il voto di 2/3 dei soci presenti. I soci devono essere informati per iscritto della proposta di scioglimento almeno un mese prima dell'assemblea. L'eventuale patrimonio esistente verrà devoluto a un ente che abbia uno scopo uguale o analogo.	Scioglimento
------------	---	---------------------

6. Modifiche

6.1	Le modifiche statutarie potranno essere apportate su decisione dell'assemblea, con almeno il voto di 2/3 dei soci presenti.	Modifiche
------------	---	------------------

Entrato in vigore il 14 maggio 1996 con l'approvazione dei soci fondatori riuniti per la seduta costitutiva ad Agno, Il presente statuto è stato modificato su decisione dell'assemblea del 25 settembre 2003 e del 10 marzo 2005